

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Modalità di determinazione del prezzo convenzionale minimo
Riferimenti normativi	Articolo 28, comma 28.2 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

**Approvata in data
23 novembre 2005**

1. Premessa

L'articolo 28, comma 28.2, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definite le modalità di determinazione del prezzo convenzionale minimo.

2. Modalità di determinazione del prezzo convenzionale minimo

L'articolo 30, comma 30.6 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica prevede che:

“Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 30.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni titolo oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME.”

L'entità del prezzo convenzionale minimo, rappresentando esso la penale che gli operatori acquirenti devono pagare in caso di inadempienza, deve essere tale da disincentivare comportamenti non idonei al corretto funzionamento del mercato.

In tal senso si stabilisce di fissare il prezzo convenzionale pari al 30% del rimborso tariffario di cui alla delibera n. 219/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fissato per il 2005 pari a € 100/tep.